(Codice interno: 413761)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 03 febbraio 2020

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili e minori. DGR n. 4/CR del 7/01/2020.

[Sanità e igiene pubblica]

## Note per la trasparenza:

con questo provvedimento si accreditano a valere dall'anno 2020 le unità di offerta socio sanitarie area anziani, disabili e minori valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende Ulss i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di accreditamento di nuove unità di offerta presentate, è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell'accreditamento istituzionale con decorrenza 1/01/2020 fino al 31/12/2022.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015, prorogato fino al 31/12/2019 con DGR 1974 del 23/12/2018.

La commissione regionale CRITE nelle sedute del 14/05/2019 e dell'11/12/2019, parere agli atti, ha preso atto degli esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto al rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture elencate nell'**Allegato A**, nell'**Allegato B** al presente atto, parti integranti dello stesso.

Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti, disabili e minori, specificate nell'**Allegato A** e **Allegato B**, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2020 per tre anni fino al 31/12/2022, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati nell'**Allegato A** e agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell'**Allegato B**, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/92.

Acquisito, ai sensi dell'art 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002 e della DGR n. 1861 del 25/11/2016, il parere favorevole a maggioranza della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 163 del 16/01/2020 (prot. n. 993 del 21/01/2020, agli atti al prot. n. 30138 del 22/01/2020).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

```
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 242 del 22/02/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
```

Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1974 del 23/12/2018;

Acquisito il parere favorevole a maggioranza della Quinta Commissione Consiliare in data 16/01/2020;

## delibera

- 1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2020 per tre anni fino al 31/12/2022 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili individuati nell'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
- 3. di rilasciare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2020 per tre anni fino al 31/12/2022 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell'**Allegato B**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
- 5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
- 6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
- 7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
- 9. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all'**Allegato A** e **Allegato B** e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
- 10. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
- 11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda Ulss di riferimento;
- 12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.